



Allegato al numero 4.7.11.2: Sportivi professionisti

Capita di frequente che giovani sportivi (minorenni) siano ammessi dalle competenti autorità cantonali in qualità di allievi giusta l'articolo 27 LStr. Questi giovani si muovono sin da principio nel contesto di una società sportiva, ai limiti dell'attività lucrativa. È loro assicurato vitto e alloggio e le condizioni sono talvolta fissate addirittura contrattualmente. Dopo un certo periodo di tempo, queste nuove leve sono integrate nella prima squadra, il che conduce immancabilmente a conflitti, in quanto esse non adempiono i presupposti richiesti dalla LStr per gli sportivi di punta. Lo scopo del soggiorno in qualità di allievi dev'essere considerato come adempito. Per un ulteriore soggiorno in Svizzera occorre pertanto una nuova valutazione, la quale avrà necessariamente un esito negativo nel caso di cittadini di Stati terzi.

L'UFM raccomanda alle competenti autorità di polizia degli stranieri di prestare la massima attenzione nell'esaminare le ammissioni giusta l'articolo 27 LStr, osservando scrupolosamente le pertinenti istruzioni (n. I 5.1). Va prestata particolare cura alle questioni della formazione precedente, delle ore d'insegnamento (orario completo) e dell'obiettivo della formazione nonché della partenza dalla Svizzera al termine della formazione.

Il nocciolo della problematica è perlopiù dato dal fatto che i giovani sportivi stranieri ammessi quali allievi costituiscono per le società sportive un importante investimento da cui cercheranno più tardi di trarre beneficio trasferendo o acquistando lo sportivo in questione. Dal profilo etico, tuttavia, i giovani sportivi che perseguono una siffatta carriera sono particolarmente degni di protezione da tutti i punti di vista. Questo argomento di natura etica viene ad aggiungersi agli altri, prettamente formali, che si oppongono al rilascio di permessi per allievi a giovani sportivi.

Il presente allegato sostituisce la circolare del 25 febbraio 2004.